

TORNATA DEL 30 OTTOBRE 1848

PRESIDENZA DEL MARCHESE ALFIERI VICE-PRESIDENTE

SOMMARIO. *Congedo ai senatori Balduino, Di Collegno Giacinto e De Cardenas — Omaggi — Comunicazioni del Ministero sovra alcuni tumulti avvenuti in Genova il 28 e 29 ottobre — Verificazione dei poteri e giuramento dei senatori Gallina e Gallini — Osservazioni del senatore De La Charrière sul congedo della riserva — Relazione e discussione del progetto di legge concernente le norme per le licenze agli esercenti di alcune professioni, di pubblici stabilimenti e spettacoli.*

Si apre la seduta al quarto dopo il tocco. (Verb.)

QUARELLI, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente.

(È approvato senza osservazioni.) (Verb.)

IL PRESIDENTE. Il segretario Giovanetti darà lettura al Senato d'alcune lettere sia per congedo che per presentazione d'alcune opere. (Gazz. Piem.)

CONGEDO AI SENATORI BALDUINO, DI COLLEGGNO GIACINTO E DE CARDENAS.

GIOVANETTI, segretario, legge tre lettere di domanda di congedo temporario: la prima del senatore Balduino, l'altra del senatore Giacinto Collegno, la terza finalmente del senatore De Cardenas.

(Accordato il chiesto congedo.) (Gazz. Piem.)

OMAGGI.

GIOVANETTI, segretario. Legge quindi una lettera del nobile avvocato Enrico Prandi, colla quale fa omaggio alla Camera d'un nuovo suo opuscolo *Sulla società agraria*.

Dà anche lettura di tre altre lettere: la prima del professore di filologia greca e latina e di storia universale, revisore-stenografico del Senato, Bernardo Bellini, colla quale fa omaggio alla Camera d'un poema in dieci canti, intitolato: *L'arte della guerra*, del conte Du-Pont, da esso lui traslatato in versi italiani, e dedicato a S. M. il re Carlo Alberto.

Il Senato conosce il signor Bellini come uno de' professori più distinti in lingua greca e latina, e come uno de' migliori letterati d'Italia.

Il signor Pier Luigi Donnini, anche stenografo del Senato, fa omaggio alla Camera d'una sua opera intitolata: *I Commentari della rivoluzione italiana*, riserbandosi, appena il possa, di presentarne altra sua assai maggiore, cioè della traduzione delle venti commedie di Plauto, che non può ora, esule qual è, far venire di Cremona, sua patria.

Il Donnini eziandio è uno de' più distinti letterati d'Italia.

Viene ultima una lettera del signor Pietro Corelli, revisore

pur esso nel servizio stenografico del Senato, con cui fa omaggio alla Camera d'alcune sue opere, alle quali il pubblico fece miglior viso, cioè tragedie e poesie varie; *Fra Girolamo Savonarola*, storia del secolo xv; *Oliviero Capello*, storia del Monferrato del secolo xvi.

A questo pure tributa ben giusti elogi. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Interprete de' sentimenti del Senato, io ringrazio l'avvocato Prandi, il professore Bellini ed i signori Donnini e Corelli per l'offerta fatta al Senato d'alcune loro opere.

L'ordine del giorno porta ora di sentir la relazione sul progetto di legge per le licenze agli esercenti di pubblici stabilimenti e spettacoli. (Gazz. Piem.)

COMUNICAZIONI DEL MINISTERO SOVRA ALCUNI TUMULTI AVVENUTI IN GENOVA IL 28 E 29 OTTOBRE.

PINELLI, ministro dell'interno. Domando la parola.

Ho chiesto la parola per recare a notizia del Senato alcuni fatti dolorosi di Genova, di cui forse alcuno di voi, signori, ha già prima avuto contezza per corrispondenze particolari. I movimenti di Genova furono suscitati da un partito piccolo sì, ma ardimentoso, che si agita in tutti i momenti ed attende le occasioni per giungere ad eccitare il disordine.

I fatti ultimi di Toscana diedero la parola, per dir così, del raccoglimento a questi perturbatori. Fu nella sera del 28 corrente affisso per la città un cartellone a lettere cubitali che portava l'iscrizione: *Viva la Costituente italiana!* Allora le autorità presero le misure che la legge stessa indicava, cioè che questo affisso, il quale provocava certamente alla sedizione, al riconoscimento d'una bandiera che non è la nostra, dovesse essere tolto e fosse arrestato chi era preso in flagrante.

Questo arresto, eseguitosi dai carabinieri reali, appoggiati da una pattuglia di guardie nazionali mista di truppa, diede occasione ad un assembramento di varii rifuggiti e di monelli, i quali, schiamazzando, fischiarono la pattuglia che avea eseguito siffatto arresto. La fermezza e l'imperturbabilità della pattuglia evitò ogni scontro con questi mal consigliati; però si andò ingrossando tale assembramento, il quale si portò al

palazzo ducale, e parve che avesse intenzione d'introdursi nel palazzo stesso a liberar l'arrestato. Ma, respinto dalla fermezza della guardia nazionale che vi si trovava colla truppa, rivolse i suoi passi verso il palazzo Tursi, dov'è il quartiere della guardia nazionale. Ivi crebbe il tumulto, e si giunse persino a minacciare di morte il comandante della guardia nazionale, il marchese Lorenzo Pareto ed il colonnello Federici, e tutti quelli che s'oppongono a queste ostili mire, le quali si formarono allora con istanza perchè venisse un mandato di porre in libertà l'arrestato; al che si rifiutarono le autorità, osservando che l'arresto dovea fare il suo corso legale e che quindi dovesse l'autorità provvedere.

Essendo cresciuto questo assembramento, e minacciandosi anche di dare la scalata al palazzo, la guardia nazionale che lo difendeva fece fuoco, e ne conseguirono alcuni ferimenti. Venne ferito gravemente un certo Rossi, lombardo; altri poi meno gravemente, anzi non vi fu nessuna gravità. Tuttavia avvenne un fatto doloroso, ed è che uno di questi avventati giovani, certo avvocato Castiglione, gettando egli stesso la sua pietra contro il palazzo, questa di rimbalzo lo ferì nelle tempie, sicchè cadde svenuto ed ora si crede morto. La fermezza delle truppe ed il contegno della guardia nazionale fecero sì che l'assembramento dovesse poi disciogliersi, e tornasse la città nella sua tranquillità.

L'indomani si rinnovarono ancora altri assembramenti; ma le stesse cause che avevano dissipato il primo bastarono per disperdere il secondo. In oggi le notizie ultime che ricevo sono che si teme sempre che si voglia tentare un movimento. Però l'ordine pubblico è guarentito dalla forza e dall'accordo assoluto tra la guardia nazionale e le truppe. Quindi credo che il paese può essere tranquillo sopra l'energia della forza pubblica e del Governo e la legalità del Governo stesso, per cui non vi sarà a temere nessun disordine ulteriore.

Però questi fatti diedero occasione al Governo perchè egli avesse a dare dei provvedimenti per trovar modo di dissipare un assembramento che si forma nella città di Genova di molti rifuggiti, i quali, sotto nome di Lombardi, di esuli per la causa italiana, ivi si riuniscono e tentano assolutamente di sconvolgere lo Stato, ed adoperano insieme a generare un nuovo Stato nello Stato medesimo. Il Governo credette suo dovere il distinguere quelli che veramente esulano per la causa nostra da quelli che esulano soltanto per procurare dei forbiti; epperò propose alla Camera dei deputati una legge, la quale tenda essenzialmente a conoscere quali siano gli individui che si presentano sotto il nome d'esuli lombardi in questo Stato, ed a provvedere perchè quelli che hanno mezzi di sussistenza e giustificano della loro moralità possano tranquillamente rimanere dove loro meglio aggrada; e quelli poi che non giustificano i mezzi di sussistenza possano essere arruolati nelle truppe, se così vogliono, oppure, non potendo arruolarsi, siano diretti in alcuno dei depositi esistenti nello Stato, ove si provvederà pel loro mantenimento.

Questa legge fu portata alla Camera dei deputati, e domani sarà discussa d'urgenza. Mi riservo di farla passare e presentarla anche al Senato tosto che sarà votata dalla Camera dei deputati, pregando il Senato di tutta l'attenzione, di tutta la sua sollecitudine per dar modo al Governo d'antivenire ogni ulteriore disordine. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Il Senato dà atto al ministro degli interni della comunicazione che ne fa, nè dubita che tutti concorrano nella fiducia che il Governo provvederà colla massima energia, conservando tuttavia la legalità, a mantenere l'ordine, che è la base principale d'ogni libertà. (Gazz. Piem.)

VERIFICAZIONE DEI POTERI E GIURAMENTO DEI SENATORI GALLINA E GALLINI.

IL PRESIDENTE. Riparerò ad una mia dimenticanza, invitando il signor relatore del IV ufficio a far la relazione dell'elezione dei signori senatori conte Gallina e cavaliere Gallini. (Gazz. Piem.)

QUARELLI, relatore. A nome del IV ufficio ho l'onore di esporvi il risultamento della disamina per esso fatta dei titoli prodotti dai signori conte Stefano Gallina e cavaliere Giovanni Battista Gallini, stati nominati senatori con real decreto del 14 cadente mese.

Parlando in prima del signor conte Gallina, l'ufficio accerta che, essendo egli nato in marzo del 1799, avrebbe raggiunta l'età di 40 anni prescritta dallo Statuto.

Ritenendo poi che il medesimo ha coperto durante quasi dieci anni, cioè dal 1835 al 1844, la carica di primo segretario di Stato per gli affari delle finanze, a cui negli ultimi tre anni vennero uniti quelli dell'interno, e che successivamente venne nominato all'attuale impiego di presidente capo degli archivi, riconobbe come egli trovisi compreso in due delle categorie contemplate nell'articolo 33 dello Statuto, cioè a dire nella categoria 4ª relativa ai ministri segretari di Stato, e nella categoria 8ª che concerne i primi presidenti e presidenti del Magistrato di cassazione e della Camera dei conti, ai quali può essere equiparato, per grado e per dignità il presidente capo degli archivi di Corte, insignito del titolo di presidente capo.

Passando ora al signor cavaliere Giovanni Battista Gallini, mentre accertava che il medesimo, essendo nato in febbraio del 1788, compie l'età prescritta, riconosceva poi che, avendo giustificato come da oltre i tre anni egli paghi, in ragione dei beni che possiede nelle province di Voghera e Tortona, una imposizione maggiore di lire 3,000, trovasi compreso nella categoria 21 dell'art. 33 dello Statuto.

Risultando così stabilito che nei signori conte Gallina e cavaliere Gallini concorrono i requisiti voluti dallo Statuto per rivestire la qualità di senatore, l'ufficio unanime vi propone per organo mio di pronunciarne l'ammissione. (Gazz. Piem.)

DE LA CHARRIÈRE. Je voudrais faire une observation à M. le ministre. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Quand ceci sera fini.

Ora propongo alla Camera di adottare le conclusioni del IV ufficio.

(La Camera adotta.) (Gazz. Piem.)

Il conte Gallina ed il cavaliere Gallini sono proclamati senatori del regno.

Leggerò la formola del giuramento. (Gazz. Piem.)

GALLINA e GALLINI prestano il giuramento. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Il senatore De La Charrière ha la parola. (Gazz. Piem.)

OSSERVAZIONI DEL SENATORE DE LA CHARRIÈRE SUL CONGEDO DELLA RISERVA.

DE LA CHARRIÈRE. Je ne sais pas si j'ai été induit en erreur: mais on m'a assuré, ce matin, que l'ordre avait été donné de renvoyer les réserves dans leur foyers. S'il en ait ainsi, je prierais M. le ministre de vouloir bien s'entendre avec son collègue de la guerre, afin que celui-ci prit les me-

sures convenables pour que la Savoie ne soit point laissée sans garnison. (Gazz. Piem.)

PINELLI, ministro dell'interno. Il Governo del Re, mentre presenta una legge per mantenere la promessa di fare una nuova levata di giovani iscritti, crede che questo mezzo possa dar facoltà di rinviare alle loro case le due classi di riserva del 12 e del 13. Certamente che nello stesso tempo si provvederà perchè la Savoia resti guernita di truppe. (Gazz. Piem.)

RELAZIONE E DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE LE LICENZE AGLI ESERCENTI DI ALCUNE PROFESSIONI, DI PUBBLICI STABILIMENTI E SPETTACOLI.

IL PRESIDENTE. Il relatore della Commissione per l'esamina del progetto di legge sulle licenze agli esercenti di alcune professioni, di pubblici stabilimenti e spettacoli, ha la parola. (Gazz. Piem.)

STARA legge la relazione, che, proposte alcune modificazioni, conchiude perchè il Senato adotti il progetto di legge. (V. Doc., pag. 149.) (Verb.)

IL PRESIDENTE. S'apre la discussione generale sul progetto di legge. (Gazz. Piem.)

MAESTRI. « La proposizione delle leggi apparterrà al Re e a ciascuna delle due Camere.

« Però ogni legge d'imposizione di tributi o di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato sarà presentata prima alla Camera dei deputati. » (Statuto, art. 10.)

Quest'eccezione alla proposizione d'una legge ha due parti: l'una riguarda l'imposizione di tributi, l'altra l'approvazione dei bilanci e conti dello Stato: l'una è generale, l'altra speciale.

Essendo generale la frase *imposizione di tributi*, essa abbraccia tutti i tributi diretti, indiretti, prediali, personali, mobiliari, regalie, gabelle, ecc. Quella di cui si disputa è personale. È una specie di patente.

Essendo generale, è indifferente che sia a vantaggio dei comuni o dello Stato; è inutile cercare quale ne sia l'oggetto, quale l'uso. È un tributo, un aggravio che cade sulla proprietà dei cittadini. Che importa al cittadino che sia aggravato per un motivo o per un altro? Per lui la cosa è uguale. E però lo Statuto gli dà le convenienti garanzie negli articoli 29 e 30, come vedremo.

La contribuzione è un peso che si sopporta mal volentieri: la sapienza del legislatore ha voluto che sia volontaria quanto era possibile; che il primo a concorrervi sia il popolo, cioè la Camera dei deputati, che più direttamente lo rappresenta, secondo l'opinione.

Rispetto ai contribuenti, che il danaro da sborsare sia per un oggetto o per l'altro, è indifferente; che si esiga dal tesoro regio o dalle casse comunali è pure indifferente. Le garanzie sono negli articoli 29 e 30 dello Statuto.

O la tassa è un tributo o non lo è. Se non è tributo, potrà sancirsi da tutt'altre autorità che dal triplice potere della Nazione, il Re e il Parlamento. Ma il Ministero ha riconosciuto che vi vuole la sanzione del Parlamento, e certo lo ha riconosciuto per l'articolo 30, il quale dice: « Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è consentito dalle Camere e sanzionato dal Re. »

Ora la parola *tributo* usata nell'articolo 30 dello Statuto ha lo stesso senso dell'articolo 10. Se tributo significa qua-

lunque aggravio, qualunque fassa nell'articolo 30, significa lo stesso nell'articolo 10. Epperò *ubi lex non distinguit, nec nos distinguere possumus*; e per questo io sono d'avviso che questa legge sia ritornata al ministro degli interni, perchè di là venga rimessa alla Camera dei deputati, giusta l'articolo 10. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Il ministro degli interni ha la parola. (Gazz. Piem.)

PINELLI, ministro dell'interno. L'osservazione che fece l'onorevole precopinante nella supposizione intorno a ciò che avrebbe voluto che questa legge dovesse prima esser presentata alla Camera dei deputati, quasi che involgesse l'idea di un tributo, mi pare si appoggi sopra una falsa applicazione della parola *tributo*; la quale, secondo che viene contemplata dallo Statuto, si può unicamente riguardare per quelle gravanze che sono imposte sopra le persone o le proprietà per favore dello Stato.

La legge proposta non impone gravanze nei rapporti dell'individuo collo Stato; ma invece stabilisce i rapporti fra certi esercenti ed un comune qualunque. Per questo nello Statuto non sono certamente regolate nè la tassa provinciale, nè la tassa comunale; e perciò i Consigli provinciali e i comunali impongono da se medesimi le tasse loro proprie, e quelle riguardanti le proprietà o le persone si collegano e si comprendono sotto il nome di *tributo*.

Per una ragione più che essenziale si potrebbe dire che questo non è che il prezzo che paga chi ottiene la facoltà di esercitare un tal mestiere, una tal professione. La classe che abbiamo detto non entra nella proprietà, ma in questi esercizi di mestieri; e perciò è tutta accomodata ai municipii, i quali usano per essa una specie, a dir così, di monopolio nel concentrico del loro distretto; monopolio che è dato all'autorità pubblica per quella ragione di sorveglianza che deve esercitare sopra queste arti, le quali possono in qualunque modo turbar l'ordine ed influire anche alla pubblica sanità. Per conoscere questo adunque vuoi un modo di sopravveglianza interna a cotale esercizio, dal qual modo si traggono anche i mezzi a dover sopperire alle spese di pagamento per questa sopravveglianza stessa.

Quindi io credo che non si possa in nessuna guisa violare l'articolo 10 dello Statuto, non obbligandosi il Ministero a presentare questa legge prima alla Camera dei deputati, che non al Senato.

Tale questione fu anzi da un deputato della Camera stessa posta in campo, il quale, avendo riconosciuto dal pubblico foglio ufficiale come si fosse presentata questa legge al Senato, credette di dover rivendicare la prerogativa della Camera dei deputati, appoggiandosi appunto agli argomenti addotti dall'onorevole senatore.

Ma la Camera dei deputati passò all'ordine del giorno sopra siffatta proposta, apparendo dalla spiegazione d'una sola ragione che si era adottato il principio di passare prima al Senato, perchè egli non era occupato in nessun'altra discussione, e perciò poteva intanto attendere a questa; mentrechè la Camera era in quel momento occupata, e non avrebbe potuto sollecitamente darvi passo.

Quindi rispetto a questa legge e per guadagnar tempo, e pure per la ragione intrinseca ch'essa non pare che contenga una vera approvazione d'un tributo a termini dell'articolo 10 dello Statuto, io credo che di essa debbasi mantenere la proposta davanti al Senato. (Gazz. Piem.)

MAESTRI. La tassa disputata è un'imposizione differente dalle imposizioni che sono deliberate dai comuni, le quali sono speciali, e variano in ciascun comune secondo il bisogno.

L'imposta di cui si parla è generale ed uniforme per tutti i comuni dello Stato (ritenuta solo la ripartizione in tre classi), ed è imposta che viene decretata dal potere legislativo. Non si può dunque argomentare da quella a questa.

Rispetto poi alla Camera dei deputati, se si è fatta da lei la stessa questione, e si è dichiarata indifferente che il Senato la discuta prima (il che non mi consta), non avrei allora nulla a opporre.

Io promossi la questione pregiudiziale per un motivo di delicatezza e di convenienza nell'interesse del Senato, e non per altro; poichè non vorrei che la Camera ci attribuisse di pregiudicare la sua prerogativa, quella cioè dell'articolo 10 dello Statuto. (Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Signori, a me sembra che, se si guarda all'indole ed al fine di questa legge, facilmente si possa convenire nell'opinione espressa dalla vostra Commissione. L'indole di questa legge non è finanziaria; il suo fine non è d'imporre un tributo generale; è diretta a regolare unicamente, secondo che l'utilità pubblica richiede, l'esercizio della libertà industriale. L'indole sua vera è amministrativa; il suo fine è di polizia urbana.

Ognuno sa che le libertà industriali debbono essere più estese che sia possibile, ma che però, quando altri si propone di esercire un'arte, tocca, per così dire, al paese di sorvegliare se mai ne viene ad alcun privato od al pubblico un danno qualunque.

Ora egli è certo che l'esercizio delle industrie che sono annoverate nella tabella annessa alla legge che discutiamo, egli è certo, diceva, che può recare degli sconceri tanto nell'interesse privato come nell'interesse pubblico, e che quindi una autorità qualunque deve assumersi una sorveglianza, onde porre un conveniente limite all'esercizio di questa libertà.

Il Governo saviamente, a mio avviso, operando, ha voluto incaricare di cotal sorveglianza ciascun comune. Nell'incaricarlo adunque gli ha affidato l'interesse tanto degli abitanti quanto del comune stesso.

Certo questo richiede delle spese, richiede della perdita di tempo, e che alcun impiegato venga a ciò preposto; bisognava conseguentemente che un tal lavoro fosse retribuito. La retribuzione di lavoro che cosa importa? Un diritto a compenso.

Il Governo non ha voluto tuttavia farsi giudice della necessità e quantità di questo compenso, non ha voluto ingerirsene, se non in quanto che il comune non dovesse cadere in eccesso. Dunque non ha posto nessun tributo, ha lasciato al comune il diritto di stabilire o no questo compenso, e solamente ne ha limitato l'eccesso, l'abuso.

Quindi noi vediamo che dai termini della nostra legge può risultare che nessun'arte, in nessun comune, sia assoggettata a tassa quando le amministrazioni vedano che lo possono fare senza un aggravio soverchio del loro paese.

All'opposto, se mai alcuno di questi comuni volesse spingerlo alla speculazione, è allora che la legge viene a frenarlo.

Sotto questo aspetto adunque, questo non si può dire in alcun modo ch'egli sia un tributo; è la ricognizione d'una facoltà di farsi pagare un lavoro, facoltà che è annessa al diritto del lavoro stesso, qualunque sia il genere del medesimo.

La legge non si è ingerita che di recare un limite all'abuso, limite necessario perchè, essendo l'autorità comunale rivestita del diritto di stabilire un tal compenso, facilmente, o per alleviare altri pesi o per fare delle spese soverchie, potrebbe aggravarlo a danno dell'industria.

È dunque nient'altro che una vera percezione dell'esercizio dell'industria delle diverse arti, le quali sono state annoverate nella tabella annessa alla legge in discussione. Onde credo

che non vi possa essere la menoma difficoltà d'ammettere che questa legge non è contemplata nell'eccezione dell'articolo 10 dello Statuto.

Se noi adottassimo un altro criterio, l'eccezione portata dallo Statuto produrrebbe l'effetto che giammai nessuna legge potrebbe essere presentata prima al Senato, perchè qualunque legge si esamini importerà sempre una spesa o stipendio o altro pagamento qualunque, e conseguentemente l'eccezione porterebbe via la regola principale, regola preziosa, perchè si devono ampliare, per quanto sia possibile, i diritti dei due grandi corpi politici dello Stato nell'esercizio dei loro poteri.

Sotto il medesimo aspetto si è già trattata la questione in Senato, e si è detto che quell'eccezione non doveva, nè per delicatezza, nè per qualunque altro motivo, essere soverchiamente estesa; che anzi di sua natura le eccezioni devono tenersi alla lettera e strettamente al senso che presenta la parola nel comune uso, nella lingua legale adoperata, e come tale doversi tenere l'eccezione dell'art. 10 dello Statuto.

Adunque sotto questi due rapporti mi pare indubitato che la questione preliminare del preopinante possa essere rigettata. (Gazz. Piem.)

MANNO. Nel chiedere la parola mi proponeva di svolgere questa stessa proposizione che il preopinante ha presentata alla Camera. Mi restringerò quindi a pochissime osservazioni ed argomenti per combattere le riflessioni del senatore Maestri, e ciò dalla stessa definizione che egli ha voluto dare alla parola tributo.

Egli ha detto che ogni legge di tributo doveva essere presentata alla Camera dei deputati, e che il tributo cadendo sul popolo, i rappresentanti del popolo, cioè la Camera elettiva doveva essere la prima a prenderne disamina.

Ora io domando se la tassa di cui si tratta riflette il popolo. La risposta è facile, e da essa deve emergere il dubbio. Mi inoltro ancor più avanti, e dico che nell'aver voluto equiparare i tributi ai vettigali dei Romani si è corso in qualche abbaglio.

I tributi, secondochè suona la parola, non sono altro che quei pesi i quali *tributum seu per tribus distribuuntur*. Questa etimologia, come dà il suono, è il significato vero della parola. In conseguenza oggigiorno i tributi sono quelli i quali si sopportano dal popolo; e, se si sopportano dal popolo, la Camera dei rappresentanti del popolo è investita del potere di esaminarli; tant'è che in Inghilterra si esaminarono dapprincipio nella Camera dei comuni le leggi di finanza, in quanto si sa che i privilegi dell'aristocrazia inglese mettevano tra la Camera alta e la Camera bassa una differenza molto più grande a ciò che appartiene alla rappresentanza del popolo, di quello che vi sia tra le Camere del Senato e dei deputati in Piemonte.

Io osservo ancora che la legge, parlando nell'articolo 10 per eccezione, parla d'imposizione di tributi. Ora io chieggo se vi sia tributo. Il tributo vuol dire una tassa, una gravezza nuova. Qui non si tratta che di restringere, modificare insomma diversi pagamenti, i quali erano già in uso ed erano qui in Torino applicati dal Vicariato; in altri paesi erano distribuiti negli uffizi di polizia e di piazza.

Non si tratta neppure d'imporre un nuovo peso; si tratta solamente di dare una nuova destinazione, cioè, come osservò il senatore Giovanetti, si tratta d'imporre un limite, un *maximum* di queste stesse retribuzioni; di modo che il potere municipale, che è investito della sorveglianza di questo servizio, non possa mai cedere nell'aggravare i cittadini.

Non è dunque il popolo, sono i particolari cittadini ai quali è libero di sopportare o non sopportare questo peso che si contempla.

Posta la cosa in siffatta considerazione, sparisce ogni dubbio che possa sorgere sulla competenza del Senato nell'accogliere primo questa legge. (Gazz. Piem.)

DEFORNARI. Io ho richiesta la parola per aggiungere una osservazione, la quale mi sembra diretta e decisiva, in conferma dell'opinione, già così validamente difesa dall'onorevolissimo ministro e da altri fra noi senatori, che, cioè, non si possa alla denominazione *tributi*, nel senso in cui è impiegata nell'articolo 10 dello Statuto, attribuire il significato estensibilmente a ciò che è afferente a casse comunali, ma solo d'imposte da versarsi nell'erario a disposizione del Governo, e che, conseguentemente, la limitazione eccezionale in quell'articolo contenuta per dare, in fatto di tributi, la priorità di discussione e di deliberazione alla Camera dei deputati, è solamente applicabile a queste imposte e non a quelle.

L'osservazione è questa: che in quell'articolo 10, nella limitazione eccezionale suddetta, l'intento che ebbesi in mira non fu altro (non possiamo sconocerlo, non vi è ragione per dissimularlo) che quello di rendere il potere esecutivo più dipendente dalle Camere, la cui potenza, la cui influenza s'esercita ed è appunto resa onnipotente coll'arbitrio di diniegare le imposte, senza le quali non si governa; e non vi è ragione, dico, di dissimularlo.

A tale effetto volle darsi la priorità di discussione, in fatto d'imposte, alla Camera elettiva, alla Camera che più direttamente rappresenta il popolo, che ha quindi voce ed è in grado di maggiormente tutelarne i generali interessi, che, diciamolo, è meno esposta a sospetto di compiacenza al potere esecutivo, e per natura e forza delle cose mantiene nel suo seno una perenne opposizione al medesimo; in virtù della quale priorità è dunque fatta essa arbitra, senza pur concorrervi l'altra Camera, di diniegare i sussidi dal Governo richiesti, al Governo necessari.

Così essendo, tale essendo, voglio dire, l'intento di quella eccezionale prerogativa, è chiaro che quella eccezione non si applica se non ai tributi afferenti all'erario di cui dispone il Governo; nè l'ingegnosa distinzione che trovò appunto necessaria a sostegno della sua opinione l'onorevole senatore, il quale propose la quistione preliminare, di nostra incompetenza fra i tributi e i bilanci mentovati nell'articolo, è ammissibile, nè influente, perciocchè evidentemente ivi è coordinata e connessa la disposizione sui due oggetti, e nulla è ivi contemplato che rifletta l'imposta qualsiasi a pro dell'amministrazione comunale.

Questa, concludo, è la prova diretta e decisiva per risolvere la quistione che ci occupa ed escludere la quistione preliminare. (Gazz. Piem.)

DELLA TORRE. Si è citato che la Camera dei deputati in Inghilterra deve dare il primo voto. Questo voto non è decisivo. In Inghilterra, paese costituzionale da cinque o sei secoli, si è creduto che il primo voto appartenesse alla Camera dei deputati per la ragione che i lordi sono ricchissimi. Quindi si è pensato che, se il Governo vuol mettere un'imposta, bisogna badare a quelli che sono meno ricchi. A quel signore che ha un milione di rendita non importa di pagare qualche cosa di più o di meno. Bisogna pensare all'altra classe meno agiata, e questa è rappresentata dalla Camera dei comuni. Dunque prima importa sapere se quella crede che il paese potrà sopportare il nuovo peso.

Questo è il vero motivo per cui fu introdotto in Inghilterra il voto preventivo della Camera dei comuni, dove, del resto, le due Camere hanno il diritto uguale di rigettare la proposizione.

Dunque in sostanza il fine è la stessa cosa. Abbisogna il voto

delle due Camere perchè al paese sia fatta l'imposizione. Questo voto sia dato prima, sia dato dopo, non importa; una Camera non è legata dal voto dell'altra. Parve solo equità che prima fossero sentiti i meno agiati, e se quelli fanno difficoltà, la cosa è finita.

Questo è il motivo di tale uso, che a poco a poco è venuto nei nostri paesi. (Gazz. Piem.)

STARA, relatore. In qualità di relatore non mi farò a rispondere partitamente a tutti gli argomenti che si sono addotti in contrario dall'onorevole signor senatore Maestri contro il sentimento della Commissione, perchè mi pare che siano già stati vittoriosamente combattuti dal signor ministro dell'interno e dagli onorevoli preopinanti.

Mi limiterò quindi a due semplici osservazioni, che sono le seguenti: la prima si è che tutte le obiezioni del senatore Maestri già si sono fatte negli uffizi ed in seno della Commissione stessa, e nelle medesime tutti convennero, ad eccezione d'un solo membro della Commissione; e si è creduto che non fosse d'ostacolo che la legge venisse esaminata anzitutto dalla Camera dei senatori. La seconda si è che gli argomenti addotti dal senatore Maestri proverebbero troppo, e, provando troppo, non provano nulla.

Se si presentasse adunque una legge sull'istruzione primaria e secondaria, in questa legge sicuramente vi sarebbe qualche pagamento a farsi di diploma per ammettere i medici, i chirurghi, gli speciali e tutti gli altri. Domanderei se questa legge sembrerebbe di quella specie di cui parla l'articolo 10, e per conseguenza se dovrebbe innanzi tutto essere discussa avanti la Camera dei deputati.

Io credo che nessuno di noi potrà sostenere questa tesi. Dunque l'eccezione che si contiene nell'articolo 10 dello Statuto, in quanto all'espressione di essa, non riguarda questa sorta di diritti.

Si osservò dalla Commissione che quella eccezione intese di parlare dei veri tributi, non di quelli che volontariamente si pagano da chi vuole esercitare un'arte o professione di avvocato, medico, chirurgo, farmacista. Io quindi credo che debba star fermo il sentimento della Commissione. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Domanderò al senatore Maestri se vuol persistere nella sua proposizione. (Gazz. Piem.)

MAESTRI. Io rispondo che veramente sotto questa forma non saprei ben comprendere la cosa, poichè non mi pare che si possa togliere l'idea che questo sia ancora tributo.

Rispetto al signor senatore Manno, io domando se gli albergatori, gli osti, i bettolieri, cantinieri, venditori di vino all'ingrosso ed al minuto, non siano vero popolo. (Gazz. Piem.)

MANNO. Sono popolo, ma non sono il popolo. Sono passati i tempi dei privilegi; tutto il popolo in oggi è uguale; in faccia alla legge non vi è più distinzione. (Gazz. Piem.)

MAESTRI. Le contribuzioni che cadono sulle proprietà colpiscono i proprietari; quelle che cadono sui mobili colpiscono le persone; dunque colpiscono ora gli uni, ora gli altri. Non credo che si possa facilmente rinvenire una contribuzione che non colpisca il popolo.

Dice il signor Della Torre che questo uso della discussione preventiva della Camera dei deputati ci sia pervenuto dall'Inghilterra. Al che rispondo che qualunque sia il motivo che l'abbia fatto adottare, è però certo che noi abbiamo copiato questa legge dall'Inghilterra.

Rispetto poi all'eccezione dell'onorevole relatore, osserverò che nelle regie Università la tassa non sarebbe che un accessorio, e qui la legge la proporrebbe come principale.

(Gazz. Piem.)

PALLAVICINO-MOSSI. Permettete che dal testo della legge e dallo scopo che risulta dal programma stesso del Ministero io argomenta che lo scopo principale della legge non è il tributo, ma la pubblica sicurezza. Il tributo non è che accidente della legge, come lo è in tanti altri casi. Esso è o una penale, come risulta dall'aggiunta fatta dalla Commissione, o una garanzia; o, come ha detto il ministro, è un prezzo di vendita. Se si dovessero stabilire o ritenere per tributi qualunque prezzo, qualunque tassa, qualunque penale, non vi sarebbe più legge la quale potesse aver preferenza in Senato; nessuna legge potrebbe esser mai preferibilmente portata in Senato, quando che tutte le leggi contengono in sé penalità o garanzie. *(Gazz. Piem.)*

PINELLI, ministro dell'interno. Distinguo: qui si applica l'articolo 10; ogni altra tassa che si venga pagando a questo titolo sta precisamente nell'applicazione che si fa di questo tributo; quindi questi tributi sono richiesti dall'utilità dell'intero Stato. Allora questo resta precisamente un tributo contemplato nello Statuto, per la ragione che ho detto già che lo Statuto regola i diritti tra lo Stato e l'individuo.

Ma quando invece riguarda un interesse soltanto di un municipio qualsiasi o di persone o di un individuo, allora non può essere considerato nel caso a cui accenna lo Statuto, ma invece resta sotto il nome di tassa.

Per la quale ragione io credo che, p. e., se si presentasse una tariffa di diritti che si dovessero pagare per le scuole, per l'istruzione pubblica, io non dubiterei che questa si debba pagare al Governo, allo Stato stesso, perchè veramente va a profitto dello Stato ed a carico di tutta quanta la popolazione.

Ma quando invece lo spirito della legge applica il prodotto di questi diritti ad un interesse municipale, allora questo non è un tributo di cui parla lo Statuto; in conseguenza può far parte di tutte le altre leggi, le quali è libero al Ministero di presentare al Senato, come alla Camera dei deputati.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Domando se la proposizione del senatore Maestri è appoggiata.

(Nessuno l'appoggia.)

Non essendo appoggiata, si passa oltre. *(Gazz. Piem.)*

MUSIO. Domando la parola. *(Gazz. Piem.)*

IL PRESIDENTE. La parola è al senatore Musio.

(Gazz. Piem.)

MUSIO. Signori, la mia voce, che a stento arriva ai più vicini, mi avrebbe anche oggi comandato il silenzio, se, assente per altri dovevi il giorno in cui la legge è stata discussa negli uffici, avessi potuto ammaestrarmene in seno ai vostri illuminati consigli. Perciò vi prego oggi dell'aiuto che non mi fu possibile in quel giorno.

Letta la legge, il suo complesso mi chiarisce che non è libero, ma vincolato ad una licenza l'esercizio delle industrie e dei commerci indicati nella tabella. Cercando poi nella legge una regola di questa licenza, trovo chi può concederla o negarla; ma non trovo in quali casi possa essere negata, in quali debba essere concessa.

Trovando per tal modo vincolata la libertà del cittadino colla sola e poco rassicurante malleveria d'un puro e semplice atto di buon arbitrio, mi sorge il dubbio se una tal legge si uniformi ai migliori ordini di pubblica economia, di ragione comune e politica.

Considero che tra le scuole che tutto diedero all'azione del Governo come elemento vitale d'ogni progresso economico, e quelle che tutto le negarono come ad un inciampo, è sorta la terza scuola prevalente che la stima un bene, quando è una necessità.

Ora dubito forte che questa necessità concorra nel nostro caso. Imperocchè, per quanto concerne al bene dell'individuo, basta egli a se stesso, basta il calcolo dell'uomo, il senno del padre di famiglia; e se in ciò egli erra, trova nel dissesto delle sue cose la miglior guida, in se stesso e nella propria casa la miglior magistratura.

E per quanto concerne al bene comune, temo che la legge in discorso, assumendo questa cura, si collochi nel novero delle tante leggi suntuarie, delle tante leggi di tariffa e delle tante altre leggi intorno alle corporazioni di arti e mestieri, che oggi si hanno per errori dei Governi e per travimenti della scienza.

Dagli ordini economici passando a quelli di ragion comune, parmi troppo grave l'atto per cui ad un cittadino s'interdice l'esercizio d'uno dei commerci o delle industrie in discorso, per essere abbandonato alla sola malleveria del buon arbitrio.

Un cittadino che viene colpito da questa interdizione sente danno maggiore di quello che sia condannato a dieci giorni di carcere, ad una multa di cinquanta lire, a tre mesi di confine o esilio locale. Quindi questa interdizione è di fatto maggiore di molte pene correzionali; e se per queste pene minori non vi è e non vi può essere arbitrio, mi parrebbe inconseguenza logica e legislativa che vi fosse per una pena maggiore.

Da ultimo, venendo alle considerazioni politiche, temo che il negare ad un cittadino il libero esercizio d'una delle industrie o commerci in discorso possa vitalmente ferire la sua libertà e la parte migliore e più nobile de'suoi diritti patrimoniali, se l'industria è la miglior parte del patrimonio, e per alcuni si è la totalità.

Nei motivi discorsi per l'adozione della legge nella parte in cui si attribuiscono alla polizia urbana le ispezioni di buon ordine, prima affidate alla polizia generale, s'invocano opportunamente le regole d'una maggiore analogia. Ma se il dare o negare queste licenze implica un giudizio sulla moralità del cittadino, io dubito forte che la legge pecchi appunto contro le regole di analogia, imperocchè attribuirebbe all'autorità municipale un giudizio totalmente improprio della polizia tanto generale quanto locale, rigorosamente ed esclusivamente proprio dell'autorità giuridica.

Per risolvere questi miei dubbi ho posto mente con tutto il mio studio a quanto ne ha esposto la nostra dotta Commissione, la quale ha avvisato giusto il vincolo che s'impone alla libertà nei rispetti giuridici, perchè comandato da ragioni di buon costume e di pubblica sicurezza; e nei rispetti economici, perchè consigliato da motivi d'una proporzionata ed equa concorrenza.

Non dubito che si abbia per giusta ogni diminuzione di libertà comandata dal buon costume e dalla comune sicurezza; ma se la legge in discorso eccedesse questa misura di sua giustificazione, mi parrebbe necessario il rimetterla nei termini dell'invocato principio.

Ora, colla continua sorveglianza che impone la legge, colla pena che infligge, parmi provveduto abbastanza ed al buon costume ed alla pubblica quiete; imperocchè, se il contravventore viene rimosso dall'esercizio della permessa industria, la società trova in questa pena la miglior malleveria, essendo una delle poche pene che rendono impossibile la recidiva.

Parmi dunque che oltrepassi la misura dei pubblici bisogni il vincolo che per un atto di buon arbitrio può essere imposto alla libertà di qualunque onesto cittadino, vincolo che può condannarlo all'inedia e a tutte le calamità della vita.

Che se a grave dubbio soggiace la giustizia dell'imposto

vincolo, a dubbio più grave soggiace l'arbitrio illimitato al quale la legge lo abbandona; perchè si teme che torni pericoloso il prescrivere in siffatte materie una norma generale.

Ma se la legge desse il diritto di ottenere questa licenza ad ogni cittadino non ferito dalla più leggera nota di censura correzionale, confesso che non so immaginare a qual pericolo si esporrebbe la legge.

Ogni cittadino, contro il quale non può essere invocato un atto comprovante giuridicamente la sua improbità, ha diritto d'essere tenuto per probò; e quindi la legge, che circoscriverebbe l'arbitrio in discorso entro i limiti da me proposti, non farebbe che consacrare la formola d'un inconcusso principio di civile e politica libertà.

Vi sarebbe meno a temere da tale arbitrio se la legge non riguardasse che le città e luoghi dove abbonda la probità ed il senno; ma riguarda perfino la più piccola, l'ultima terra dello Stato; e voi sapete che, come più s'impiccolisce la sfera dell'aggregato comune, più s'ingrandisce la sfera delle suscettibilità e dell'egoismo; quindi mi pare che l'arbitrio circoscritto allontanerebbe ogni pericolo, e che invece tutti li possa creare l'arbitrio illimitato.

Per le fatte considerazioni sarei d'avviso che verun vincolo venga imposto alla libertà del cittadino nell'esercizio delle industrie e dei commerci indicati nella tabella annessa alla legge, e che al buon costume ed alla pubblica sicurezza sia tutt'al più sufficiente malleveria quella che l'aspirante alla licenza non sia stato colpito neppure da una leggera nota di censura correzionale.

Bastano a me queste poche parole; avvegnachè sono certo che la vostra sapienza combinerà quei migliori termini pei quali sia provveduto bene ed in pari tempo tanto alle malleverie del buon costume e della pubblica sicurezza, quanto a quelle richieste dalla incolumità dei più intangibili diritti dell'uomo e del cittadino.

(Gazz. Piem.)

PINELLI, ministro dell'interno. Il preopinante fece varii appunti sulla legge presentata dal Ministero. Primieramente egli disse che trova bene doversi richiedere le licenze, ma che non trova provveduto nella legge alle norme su cui tali licenze si debbano regolare, per guisa che i concedenti non abbiano ad usare un enorme arbitrio nell'accordarle.

Il preopinante richiama nel tempo stesso la disposizione dell'articolo 5 di quella legge, la quale stabilisce appartenere al Consiglio comunale il prescrivere le norme e le iniziative che riconoscerà necessarie a prevenire gli abusi che potrebbero occorrere nell'uso delle licenze; queste stesse norme devono indicare necessariamente e le condizioni colle quali le licenze si possono accordare ed il numero delle concessioni.

Io credo che questa attribuzione convenga appunto a quel corpo che è chiamato a reggere le cose del comune dalla volontà di tutti gli altri. Esso stabilisce le norme, le quali sono invariabili e servono di guida a tutti coloro che devono poi concedere le licenze.

Questa risposta parmi debba bastare a ciò.

Si fanno ora altre considerazioni, cioè che tanto in linea di giustizia, quanto in linea d'utilità economica, non possa esser conveniente di sostenere questa disposizione che limita l'esercizio di certe industrie all'obbligo di ottenere la licenza, ed osserva che le proprietà, essendo garantite dallo Statuto, non possono essere inceppate nel loro esercizio.

Ma io debbo rispondere che la proprietà derivante da una professione esiste solamente quando si riacquista la facoltà di esercitare la medesima professione. In questo solo caso la proprietà è veramente intaccata, talchè, se ammettiamo il sistema del signor avversario, tutti quelli che avessero fatti gli

studi legali e non avessero preso il loro diploma potrebbero esercitare l'avvocatura, perchè sono ornati di quelle cognizioni che li rendono abili ad esercitarla. Eppure gli è certo che essi non possono farla salvo che abbiano ottenuto quel diploma, il quale non è altro che la licenza con cui si viene ad accordare l'esercizio di detta facoltà.

Dunque sotto questa tassa lo Statuto guarentisce a ciascuno l'inviolabilità delle proprietà acquistate, ma non toglie alla legge il diritto di stabilire i modi con cui la proprietà si acquista.

Ora l'uso della licenza in questo caso è precisamente uno dei modi con cui si è acquistata. Quando un bettoliere ha ottenuto licenza di esercitare la sua professione, certamente questa proprietà rimane inviolabile e nessuno ne lo può impedire, salvo ch'egli se ne renda indegno commettendo colpe.

Quando poi vi è una ragione (come sarebbe quella che deriva dalla suprema legge del luogo o dalla necessità dell'ordine pubblico), è chiaro allora che l'esercizio potrà essere impedito; mentre che tutte queste industrie hanno direttamente od indirettamente un'influenza grandissima sovra l'ordine e i costumi pubblici. Il togliere alla società il diritto di sorvegliare a tali esercizi ed industrie sarebbe levare alla società medesima i mezzi che le furono dati perchè ella non lasci venir meno l'ordine generale.

In quanto poi al lato economico, io sono più che altri non creda favoreggiatore della libertà dell'esercizio di qualunque industria; ma non è men vero però che in certi dati casi questa libera concorrenza è di danno non solo agli stessi esercenti di queste industrie, ma pur anche al comune. Se in un dato paese si potessero aprire quante osterie si volessero senza fissazione di numero e senza una data disposizione, ne verrebbe una tale concorrenza che sarebbe viziato non tanto l'ordine pubblico, quanto il pubblico interesse, perchè non vi sarebbe probabilmente osteria che fosse ben governata e che potesse in modo convenevole servire all'uso. Così si dica di molte altre industrie che sono riunite in questa tabella.

Ora io credo che il Governo non può accettare i principii in modo assoluto e seguirli in tutte le loro conseguenze. Tutti i principii hanno una gran parte d'utile; spetta appunto al Governo di attemperare gli uni agli altri per togliere ciò che c'è di buono e rigettare ciò che può essere di danno.

(Gazz. Piem.)

MUSIO conviene nelle norme stabilite all'articolo 5°, ma vorrebbe che fossero queste più semplici e spedite, siccome non abbastanza determinate nell'accennato art. 5°. (Verb.)

IL PRESIDENTE. Il senatore Giovanetti ha la parola.

(Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Io non credo che questa sia questione momentaneamente di proprietà. La proprietà non consiste nell'attitudine acquistata; la proprietà è figlia unicamente del lavoro; questa è la vera origine della proprietà.

Ora dunque, quale sarà veramente la questione? La questione è unicamente di libertà, e quindi ella si riduce a vedere se quando l'esercizio d'una libertà può nuocere al comune od allo Stato, può compromettere in qualsivoglia modo l'ordine pubblico, la pace e il pubblico costume, a questa libertà possa essere posto un limite. Si può fare la questione del limite preventivo o penale, ma credo che nessuno possa mettere in dubbio che, allorchando l'esercizio d'una libertà qualunque nuoce ad altri, e più particolarmente nuoce al pubblico, debba essere limitata nell'interesse generale degli altri cittadini.

Io dica che la vera questione è di sapere se si debba agire in via preventiva oppure in via punitiva. Veramente la pre-

venzione deesi evitare il più che sia possibile. Ma io domando: è forse eccessiva la prevenzione, quella prevenzione la quale indaga se chi si propone di esercire una data industria sia provveduto di quella moralità che è necessaria per presentare una tal quale garanzia? Parmi che sia anzi la maniera più utile per evitare i disordini che poi troppo tardi occorrono, e allorchè difficilmente vi si potrà rimediare.

Ma osservava l'illustre senatore Musio che si veniva a dare un estremo arbitrio agli amministratori comunali.

Io dirò che questo arbitrio finalmente si confida ai veri e più stretti rappresentanti del popolo, arbitrio il quale dal popolo stesso, cioè dagli elettori, si può frenare col togliere agli stessi uomini il governo del loro paese, nè può affidarsi meglio che ad essi. Nei diversi casi che occorrono, nessuno meglio di loro può conoscere le cause che rendono sospetto o pericoloso l'esercizio in tali o tali altri uomini. Queste cause sono difficili a conoscersi e ad apprezzarsi; vi vuole una specie, diremo, di giuri, il quale non può essere altrimenti che l'amministrazione comunale.

Vorrebbe invece il preopinante più chiare norme sulla probità giuridica e morale. Ma, o signori, noi sappiamo che cosa è la probità giuridica, e quanti uomini vi siano i quali non sono stati colpiti o non hanno potuto esserlo nè da pene correzionali, nè da pene d'altra sorta, e trovansi presso i loro concittadini in molto sospetto, e con ragione. La probità giuridica è impossibile ad applicarsi quando si tratta di questioni economiche ed industriali.

Dirò, di più, che sarebbe ingiustissima la norma che ci propone il preopinante, imperciocchè egli dice che colui il quale pretende d'esercire uno dei mestieri che sono compresi nella tabella dovrebbe unicamente essere obbligato a far fede che non abbia avuto nessuna nota correzionale. Ma, o signori, è egli possibile concepire l'idea che basti aver incorso in una piccola pena correzionale per un atto d'impeto od imprudenza onde recarsi a punirne l'autore, e che ogni mezzo d'industria a cui si sente atto gli venga interdetto? Sarebbe la più grande delle ingiustizie.

Uno può aver ferito, aver dato un pugno, può aver fatto insomma di quelle cose che sono scusabili in faccia alla società, pure avrebbe una nota correzionale. Ma se invece la nota correzionale dipendesse da furto, allora questo rientra in quell'attribuzione dell'amministrazione, la quale vedrà se quest'uomo, che può essere anch'egli caduto in un delitto di tal sorta per puro accidente, per bisogno, sia scusabile; vedrà se possa avere questo esercizio, malgrado una cotal nota; oppure vedrà se questa nota sia già un indizio sufficiente per assolutamente eliminarlo da quel concorso che produce l'esercizio di questi mestieri.

Con tutto questo io però confesso che non sono pienamente d'accordo colla Commissione, nè cogli altri preopinanti in favore della legge, nè col Ministero medesimo, in ordine al limite che si vorrebbe desumere dai bisogni delle popolazioni.

Io non credo che questo limite sia utile. Non ho finora veramente detto che la concorrenza sia necessaria per fare un giusto limite all'esercizio dell'industria di cui si tratta. Ma siccome quest'argomento avrà a trattarsi allorchè si discuterà l'articolo relativo, così mi riservo a quell'epoca per esporre la mia opinione. (Gazz. Piem.)

STABA, relatore. Aggiungerò alcune parole. Da nessuno di noi sono disconosciuti i generali principii. Noi tutti sappiamo che questo è generale principio legislativo. Le leggi non possono, non debbono essere d'impedimento a che si ponga medesimamente un limite, quando questo limite venga a riescire

a profitto della morale pubblica, del buon costume, dell'ordine, della tranquillità e sicurezza pubblica.

Ora tutta la questione sta in questo. Ma ridotta la questione a siffatto termine, noi tutti, ricorrendo all'esperienza, ce ne faremo facilmente capaci; e, quando non fosse posto questo limite ai generali principii, ne nascerebbero abusi tali che finirebbero per pregiudicare il buon ordine, la tranquillità e la sicurezza.

Dunque la difficoltà sta nel fissare il principio generale, tutti lo riconosciamo; ma siccome questo principio può tendere a degenerare in abuso, è perciò che io sostengo quel limite che ho proposto nella relazione. (Gazz. Piem.)

MANNÒ Propongo che si passi ai voti, oppure domanderei la chiusura.

IL PRESIDENTE. Consulto la Camera se voglia cessare dalla discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Ora si passa alla discussione degli articoli coll'aggiunta che è stata proposta dalla Commissione.

« Art. 1° Chiunque voglia dedicarsi ad una delle professioni od esercitare alcuno degli atti nominativamente enunziati nella tabella unita alla presente legge, deve munirsi di apposita licenza e soggettarsi al pagamento di una tassa che non potrà eccedere la somma rispettivamente stabilita nella tabella medesima, sotto la pena pecuniaria del doppio della tassa fissata per la non ottenuta licenza. » (Gazz. Piem.)

CIBRARIO. Domando la parola.

Saviamente la Commissione ha proposto d'aggiungere all'articolo della legge la sanzione penale di cui difettava. Ma parmi che in questa aggiunta vi sia ancora un dubbio ed un difetto. Il dubbio consiste in queste parole: *sotto la pena pecuniaria del doppio della tassa fissata.* Ora si potrebbe dubitare di che tassa si tratti.

La tassa che fissa la legge non è una tassa certa, è il *maximum* che le comunali amministrazioni non possono eccedere. Dunque conviene spiegare necessariamente se trattasi di quella tassa che proporà il Consiglio del comune per tutte le simili licenze, oppure se si vuole indicare sotto il nome di tassa il *maximum* accennato nella legge. (Gazz. Piem.)

STABA, relatore. Quella tassa che sarà determinata doversi pagare. In ciascun comune sarà fissata questa tassa. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Prego di non interrompere.

(Gazz. Piem.)

CIBRARIO. Questa risposta è quella che viene suggerita dal contesto della legge; ma dico che è sempre meglio che, trattandosi di penali, la penale sia certa. E come si può con una parola eliminare un dubbio, è meglio torlo di mezzo e dire: *della tassa fissata dal comune.*

Il difetto (il quale è forse anche uno di quelli cui si possa rimediare per mezzo d'una induzione, ma io non amo che in materia di legge, e soprattutto di leggi penali, ci siano delle induzioni) è di non aver parlato della cessazione dell'esercizio abusivo.

E veramente l'infrazione della penale per esercizio abusivo porta di necessaria conseguenza la cessazione; ma credo che sia più prudente l'aggiungere altresì dover seguire questa cessazione dell'esercizio abusivo immediatamente. Questà è la proposizione che ho l'onore di fare. (Gazz. Piem.)

MANNÒ. Siccome questo articolo contiene in sé anche una disposizione che approva intieramente la tabella, mi faccio lecito d'osservare alla Camera che in questa legge sono comprese le officine degli armaiuoli e la vendita d'armi.

Io non istarò a discutere se in tempi ordinari debba farsi

una distinzione tra gli epifizi degli armaiuoli da tutte le altre industrie che veggio mentovate in detta tabella e debbano essere esenti dalle contribuzioni. Anzi io credo che nei tempi ordinari la natura stessa delle officine debba provocare un'attenzione maggiore del Governo. Sono però d'avviso che nei tempi straordinari in cui siamo, in tempi di guerra che richiedono l'aiuto di braccia volontarie, il sottoporre gli opifizi delle armi e della vendita delle medesime a tassa sia lo stesso che rendere più difficile la moltiplicazione di queste officine.

Quindi io crederei che si dovesse togliere dalla lista delle industrie quella delle officine degli armaiuoli e della vendita delle armi, o almeno si dica dovervisi assoggettare *dopo la pace*.
(Gazz. Piem.)

PINELLI, ministro dell'interno. Debbo sottoporre al Senato alcune osservazioni tanto contro la proposta della Commissione, quanto contro quella che viene espressa dal signor senatore Manno.

Rispetto alla proposta della Commissione, parve al Governo del Re che una sanzione penale esistesse già necessariamente nella facoltà di far chiudere le officine, di togliere l'esercizio a tutti quelli che non fossero muniti di questa licenza; e che non fosse il caso di venire a sopraccaricare ancora la condizione di chi esercita abusivamente una licenza, un uso qualunque con una pena pecuniaria, perchè le sanzioni sono apposte alle leggi onde queste non rimangano senza efficacia, senza ricorrere ad altri mezzi. Tuttavolta che vi è un modo di rendere efficaci le disposizioni d'una legge, io credo che sia da preferirsi questo mezzo.

Ora, siccome per disposizione di questa legge è imposto a tutti gli esercenti di mestieri che sono indicati in siffatta tabella l'obbligazione di rappresentare a un dato termine le loro licenze per legittimare l'esercizio che hanno, così abbiamo un modo d'assicurarci che veramente non vi sono persone le quali esercitano quest'arte abusivamente.

Dunque, avendo noi un mezzo per rendere la legge efficace senza ricorrere alla pena, io credo che sia sufficientemente provvisto con questa legge medesima, e che perciò non debbasi più ricorrere alla penale proposta dalla Commissione.

Quanto alla proposta del signor senatore Manno, io non osserverò che le cagioni gravissime per cui, com'egli notava, si debbono sottoporre ad una licenza e ad una sorveglianza essenzialmente quelli che esercitano il mestiere d'armaiuolo tanto in tempo di pace come in tempo di guerra. Io dico che ciò sta assai più in tempo di guerra che in quello di pace, perchè in tempo di guerra abbiamo bisogno d'essere sicuri all'interno, e non possiamo disporre di tutte le forze dello Stato sino a che non siavi una perfetta sicurezza; epperò, siccome le armi, che possono pervenire facilmente in mano dei perturbatori, vengono per la loro quantità ad essere conosciute dall'autorità pubblica, per quindi prendere quelle misure di ordine necessarie onde evitare funesti avvenimenti, ne seguita per conseguenza ch'io non posso annuire alla proposta, la quale toglie l'esercizio di questa industria dalla sorveglianza dell'autorità, o la sospende pel tempo della guerra.

(Gazz. Piem.)

MANNO. Sono in pienissimo accordo col ministro dell'interno circa la sorveglianza, ma la mia proposta tendeva solamente a sgravare dai pesi imposti gli armaiuoli. Non si può sicuramente esercitare nessuna industria d'armaiuolo senza averne la licenza, ma importerebbe che questa licenza fosse almeno senza peso durante la guerra, onde provvedere nel miglior modo che si può alla moltiplicazione di questa industria.

(Gazz. Piem.)

PINELLI, ministro dell'interno. La tassa è molto piccola,

perchè è di 50 o di 40 lire al *maximum*. Il comune fisserà poi questa tassa, ed, avuto riguardo alle circostanze, può benissimo diminuirla; di modo che non può mai una tenue tassa portare un impedimento all'esercizio di quella industria, perchè l'importare della tassa medesima si guadagna in pochi giorni.

(Gazz. Piem.)

DI COLLEGGNO LUIGI. Osservo che l'art. 9 parla bensì della cessazione della concessione per chi abusi in qualunque modo della licenza, ma non parla di chi non ha ottenuto la permissione. Non v'è disposizione formale contro chi eserciti abusivamente. Nell'articolo 8 si parla del concessionario d'una licenza; lo si obbliga a presentarla. L'articolo 9 assoggetta a penali i concessionari che abusano. Veggio ancor io che può intendersi che, se quegli che è concessionario è soggetto a certe regole, tanto più lo debba essere chi fosse abusivo esercente; ma, secondo che mi pare, sarebbe bene che ci fosse qualche spiegazione in proposito.

(Gazz. Piem.)

PINELLI, ministro dell'interno. La sanzione sta nell'articolo stesso dove dice che chiunque vuole dedicarsi all'esercizio di quest'arte deve munirsi della licenza. Quando non ha licenza è naturale che non può esercitarla. È quindi in facoltà dell'autorità pubblica d'ordinargli immediatamente ch'egli se ne astenga.

(Gazz. Piem.)

LA MARMORA ALBERTO. Desidererei sapere se si intende discutere i particolari della tabella, perchè allora domanderei la parola.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Si discuterà in fine.

(Gazz. Piem.)

LA MARMORA ALBERTO. Allora rinunzio alla parola.

(Gazz. Piem.)

CIBRARIO. La tabella si riferisce all'art. 1. Quindi sarebbe adesso il momento di discutere.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Si può ora discutere la tabella e quindi l'art. 1 per sapere a che si applica; ovvero discutere a tutta prima l'art. 1, e poi vedere sovra chi dovrà cadere il limite espresso dalla legge. L'uno e l'altro si può fare egualmente.

(Gazz. Piem.)

MAESTRI. Io propongo che la multa sia tolta dalla legge, perchè questa multa non potrebbe applicarsi che dall'autorità giudiziaria; quindi ci vorrebbe un giudizio. Mi pare che disdica che uno, il quale ha già perduto la spesa dello stabilimento nel non poter continuare nella sua industria, si debba assoggettare ad un giudizio.

(Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Io prendo la parola per più ragioni: la prima riguarda la questione che fu trattata testè dal signor senatore Maestri; l'altra è di proporre alcune variazioni all'articolo 1.

Quanto alla questione del senatore Maestri, farò osservare che la comminazione semplice d'impedire a chi esercita arbitrariamente uno degli esercizi contemplati nella presente legge non basterebbe, perchè può darsi che alcuno riesca ad esercire due, tre, quattro mesi, senza essere menomamente colpito da alcuna interdizione; onde è troppo giusto che quegli, il quale ha violata così apertamente la legge, abbia anche ad essere punito. La punizione poi deve naturalmente portarsi ad un pagamento del doppio o del triplo del diritto di licenza, senza poterne usare.

Si è fatta a questo riguardo la difficoltà che non sia abbastanza chiara la disposizione dell'articolo, per cui si dubiti se si tratti del *maximum* di cui nella tabella, oppure della tassa che sarà fatta per regolamento da ciascun comune.

A me pare evidente che quando la legge dice che si debba pagare la tassa che è stabilita per la licenza dell'esercizio, si tratta per conseguenza, non del *maximum*, ma appunto di quella tassa che verrà da ciascun comune stabilita.

Aggiungo poi che non è necessario di dichiarare che incorrerà nell'obbligo di cessare dall'esercizio quegli il quale lo esercita arbitrariamente, per la ragione già osservata dal ministro, mentre di sua natura rimane interdetto per quegli che agisce arbitrariamente.

Dette queste poche parole in ordine alla legge, ci sarebbe una questione di stile che veramente nella legislazione deve anch'egli avere i suoi effetti; ed è di torre da quella frase, *alcuno degli atti*, la parola *nominativamente*, giacchè sembra un pleonaso. Quando si dice *un atto*, non fa bisogno di dire più oltre.

L'altro emendamento che proporrei è già stato soggetto di discussione nella Commissione, ed è di aggiungere alle parole *assoggettarsi al pagamento* l'aggiunto *contemporaneo*; perchè, quando si accordasse una licenza senza che contemporaneamente fosse eseguito il pagamento, si esporrebbe il comune ad avere contestazioni, si dovrebbero usare dei mezzi coattivi, si darebbe agio a quello che ha ottenuto la licenza di procrastinare il pagamento. Conseguentemente nella Commissione alcuni avevano opinato che si dovesse aggiungere questa parola *contemporaneo*.

A questo si faceva una difficoltà e consisteva in dire: ma come volete che si faccia il pagamento contemporaneo ad un atto il quale deve necessariamente o precedere o succedere alla licenza?

Alla quale proposta si è osservato che, quando un esercente viene affidato per la licenza, succederebbe quello che interviene quando si fa un contratto col comune e che si hanno da fare pagamenti. Si va dall'esattore o cassiere a ciò destinato, si paga e si porta, all'occasione della stipulazione del contratto, la quitanza, perchè sicuramente l'autorità che ha disposizione di concedere la licenza può affidare anche per decreto colle parole: « Eseguito il pagamento della tale tassa, si concederà la licenza. » Certamente non si debbe supporre che un'autorità qualunque, dopo aver fatto eseguire il pagamento con affidamento, voglia negare la licenza.

In conseguenza io proporrei questi due emendamenti, vale a dire la soppressione della voce *nominativamente*, che è un semplice pleonaso, e aggiungerei *contemporaneo* alla parola *pagamento*. (Gazz. Piem.)

CINRABIO combatte la proposta del senatore Giovanetti circa l'aggiunta della parola *contemporaneo*, e crede sia necessario all'oggetto di togliere ogni ambiguità di aggiungere *tassa fissata dal comune*, non che dire che cesserà immediatamente l'esercizio abusivo pei contravventori. (Verb.)

In materia penale, se una sola parola aggiunta può torre un dubbio in qualche modo fondato, mi pare che sarebbe meglio aggiungere essa parola.

Relativamente poi al punto di dire che cesserà immediatamente l'esercizio abusivo, credo ciò tanto più necessario in quanto che chi paga il doppio invece della tassa che dovrebbe pagare non venga poi a credere che, mediante questo doppio pagamento, abbia licenza di continuare. (Gazz. Piem.)

PALLAVICINO-MOSSÌ. Sembrerà forse una sottigliezza; tuttavia parmi che la proprietà, dote della lingua, debba accomodarsi il più possibile alla legge.

Ora gli articoli 1 e 2 insistono sopra una differenza tra professioni ed arti da esercitarsi, mentre tal distinzione non esiste nella tabella, la quale le une e le altre raccoglie sotto il nome d'esercizi.

Io proporrei di formulare così il primo articolo: « Chiunque voglia addivenire ad una professione, » ecc. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Nessuno domanda la parola?

(Gazz. Piem.)

PETITTI. Domando la parola.

Si sa da tutti, e specialmente da coloro che hanno amministrato i comuni, che in moltissimi, particolarmente nelle montagne, si pagano dei diritti per alcuni di questi esercizi anche per un sol giorno: per esempio, nell'occasione di fiera, nella occasione di mercati, terminati i quali ognuno ritorna al suo paese. (Gazz. Piem.)

ALCUNE VOCI. Adesso si parla dell'art. 1°. (Gazz. Piem.)

PETITTI. Io credeva che si fosse al 2°. Allora mi riservo di parlare a suo tempo. (Gazz. Piem.)

STARA, relatore. Osserverò soltanto che la parola *nominativamente* forse potrebbe anche cancellarsi, ma non vi si dà maggiore chiarezza nè a torla nè a sostituirla con altra di consimil natura per chi non si credesse compreso sotto il vocabolo che è accennato nella tabella. Perciò io credo si scrivesse *nominativamente* perchè s'intendessero compresi quelli che sono sotto il vocabolo descritto nella tabella. Quindi non sarei alieno dal lasciar la legge qual è, giacchè togliere la parola sarà inutile, il lasciarla aggiungerà sempre maggior chiarezza. (Gazz. Piem.)

ALCUNI SENATORI. Se non era determinata...

(Gazz. Piem.)

STARA, relatore. Quanto poi all'aggiunta della parola *contemporaneo* mi pare che quando si dice che soggiace al pagamento del doppio diritto per la licenza chi non l'ha ottenuta, s'intende quella che doveva ottenere. (Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. I due emendamenti ch'io ho proposto furono combattuti dal relatore. Parimente dal relatore mi furono combattute le ragioni che ho dette per ottenere il mio intento.

La ragione per cui ho trovato che l'avverbio *nominativamente* sia superfluo consiste in ciò che la legge ha creduto indicare nella tabella gli esercizi che sono colpiti dalla necessità della licenza.

Ora io fo riflettere che, quando si dice *enunziati nella tabella*, non è più necessario d'aggiungere *nominativamente*, perchè chi v'ha che possa per analogia indurre l'estensione della legge? Nessuno. Quindi quel *nominativamente* può essere tolto senza nessun inconveniente.

Quanto al pagamento contemporaneo, parmi che il signor relatore abbia scambiato il posto pel quale io lo propongo. Non è allorquando si parla di contravventori che incorrono le pene della doppia tassa ch'io avrei desiderato che si mettesse quell'aggiunta di *contemporaneo*; è precisamente là dove vi ha la disposizione generale che dice che l'esercente dovrà munirsi d'apposita licenza e assoggettarsi al contemporaneo pagamento.

La ragione per la quale io ho creduto che quell'aggiunta fosse necessaria, ho già avuto l'onore d'esporla al Senato. Soggiungo che l'inconveniente da me accennato produrrebbe che altri potrebbe procrastinare il pagamento, obbligar l'amministrazione comunale o il sindaco ad atti che importano sempre una spesa e consumano il tempo necessario alla vigilanza di cui è investito; e perciò, per evitare quest'inconveniente, se il Senato crede utile di precisare questa idea, bisogna che adotti il mio emendamento. (Gazz. Piem.)

STARA, relatore. Mi pare che convenga di più lasciare quest'incarico ai comuni. Quando alcuno va in qualche luogo ed è munito di licenza risulterà da un titolo presso la contabilità che per questo avrà apposite regole dietro le quali costui debba pagare tanto. Ma il contabile che è incaricato lo faccia pagare subito o no, poco importa, perchè, come succede in tutte le altre contabilità, così succederà in questa. Se il contabile crede, se il contabile dice: « io mi fido di voi e non ho

dubbio in voi, » non viene per conseguenza che il pagamento debba essere contemporaneo, e perciò non si contravviene alla legge, perchè, sia che si paghi subito la licenza, sia che il pagamento venga ritardato, il contabile è sempre responsabile del versamento della quota dovuta per l'emessa licenza.

(Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Sarebbe appunto desiderabile impedir che si dessero ai contabili queste facoltà, perchè riescono di molto aggravio. Bisogna persuaderci che il contabile, se promette a colui che deve pagare d'aspettare un mese, due, tre mesi ed anche un anno, questo non lo fa gratuitamente, e quindi non faremo che aumentare la tassa.

E d'altronde qui siamo in una condizione affatto diversa. La condizione ordinaria di tributo è una cosa e la condizione della licenza a pagamento contemporaneo è un'altra. I contribuenti sono colpiti involontariamente, sono l'effetto d'una legge generale, ed il contabile può anche avere dei riguardi che si hanno sempre mediante un compenso che loro si lascia dagli'indugiatori.

Ma qui si tratta d'un assoggettamento volontario. Chi deve avere capitali per volere un esercizio, chi deve avere raccolti tutti i mezzi per quest'oggetto, non è possibile che non abbia disposto un piccolo fondo per ottenere la licenza. Colui che ritarda a pagare la licenza, dà troppo evidente segno che non è nemmeno capace di proseguire nel suo esercizio.

(Gazz. Piem.)

(Molti senatori interrompono domandando la parola.)

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. La parola è al ministro. (Gazz. Piem.)

COLLA, ministro. Il Ministero accetta la proposta del senatore Giovanetti. Veramente qui si tratta d'un calcolo, si tratta d'un prezzo della licenza, sicchè è naturale che si paghi contemporaneamente il diritto nelle mani del contabile.

Se invece questo pagamento devesi andare a farlo nella cassa dell'esattore, vedesi tosto l'inconveniente che ne può derivare, risiedendo l'esattore nel capoluogo di mandamento, il quale può essere due, tre, quattro od anche cinque miglia lontano dal paese.

(Gazz. Piem.)

DI CASTAGNETTO enumera alcuni inconvenienti che potrebbero nascere dall'obbligo che si volesse imporre del pagamento contemporaneo alla licenza; e pertanto è di parere che non sia ammissibile la proposta aggiunta. (Verb.)

CIBRARIO non crede che la parola contemporaneo accettata dal Ministero possa essere accettata dal Senato, ed allega a questo riguardo alcune disposizioni di leggi anteriori, che proibiscono agli esattori di ritirare somme che non sieno portate sui ruoli.

(Verb.)

IL PRESIDENTE. Io non credo uscire dall'ufficio di presidente dicendo alcunchè sopra i termini della tariffa. Secondo la tariffa, devono pagare anche quelli che esercitano momentaneamente.

Ora non si può aspettare che costoro abbiano il comodo di pagare, ma bisogna che paghino contemporaneamente allorchè ottengono la licenza.

(Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Mi rincresce di dover intrattenere ancora il Senato sopra questa benedetta aggiunta di contemporaneo, ma vi son obbligato per far osservare che appunto è mestieri dare al momento quello che è del momento.

V'è in una villa una festa; qui convengono quelli che hanno giuochi. Chi vende dolci, chi fa veder bestie lo manderete all'esattore perchè paghi dopo la licenza? Sarebbe questo in verità un bello spediente; dopochè quest'uomo ha ottenuto l'intento suo, andate a trovarlo perchè paghi, se lo potrete! (Narrata)

Ora, io dico, è uso presso tutte le amministrazioni che riscuotono tasse d'avere un riscuotitore particolare per questo oggetto, e questo sarà il soggetto del regolamento d'uno dei successivi articoli dell'amministrazione.

È impossibile il voler pretendere che l'esattore mandamentele debba riscuotere queste tasse, a meno che per caso eccezionale, come sono gli esercizi continui. Non è utile di fare questa distinzione fra gli esercenti continui ed i momentanei riguardo al pagamento. L'amministrazione, il sindaco devono avere nel loro segretario od altro impiegato quegli che riscuote le tasse, le quali, indugiando, non si pagherebbero probabilmente mai più. Non bisogna far distinzione affinché tanto paghino quelli che fanno l'esercizio continuo o momentaneo e dimorano in luogo vicino all'esattore, come quelli che da esso ritrovansi più o meno distanti. (Gazz. Piem.)

DEFORNARI. Domando la parola.

Io credo che bisogna collegare l'articolo 2° col 1°, perchè è detto nel 1° che debbasi ottenere la licenza e nel 2° che debbasi ogni anno rinnovare. Se devonsi pagare contemporaneamente alla prima volta, devonsi pagare anche alla seconda nell'occasione della rinnovazione.

Ma faccio osservare che sarà molto imbarazzante e difficile che al rinnovarsi dell'anno possano tutti rinnovare le loro licenze, e a difetto di questo dovrebbero essere impediti dall'esercizio. Mi pare che questi due articoli necessariamente abbisognino d'essere collegati. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Domanderei se si deve andare ai voti sopra l'art. 1. (Gazz. Piem.)

COTTA. Vi sarebbero ancora da dire due parole, cioè che la legge ha voluto restringersi a quel *nominativamente*, e che per questo noi vogliamo mantenere questa voce.

Io credo che ciò dia argomento precisamente ad invocare la soppressione, perchè basterebbe che uno venisse a dire in luogo di trattoria ristorante e in luogo di vendita di birra *estaminet* per esimersi dalla licenza, sostenendo che non sono espressi nominativamente nella tabella dell'esercizio. Allora si renderebbe illusorio il disposto della legge. Invece, facendo la parola *nominativamente*, s'intenderà che tutte quelle cose che per analogia rappresentano gli oggetti compresi nella tabella debbono essere soggette alla tassa. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Domando al Senato se intende chiudere la discussione sopra l'art. 1. Coloro che credono di chiudere la discussione, si alzino.

(È approvata.)

Ora si procederà cominciando dagli emendamenti che portano la soppressione. Fra questi havvi la proposta del senatore Giovanetti, il quale vorrebbe sopprimere la parola *nominativamente*.

È egli appoggiato?

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, invito quelli che sono d'avviso che si sopprima la parola nell'art. 1 di alzarsi.

(La soppressione è adottata.)

Ora dovrebbesi passare all'emendamento proposto dal senatore Pallavicino-Mossi, il quale si riferisce alle prime parole dell'art. 1. Invece di dire: « chiunque voglia dedicarsi ad una tal professione, » egli direbbe: « chiunque voglia addivenire ad alcuno degli esercizi. » (Gazz. Piem.)

(Qui levansi i senatori Pallavicino-Mossi, Manno, Peyron ed altri, interrompendosi l'un l'altro a vicenda. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE fa per ben due volte osservare essere trascorsi ad una semplice conversazione, invece d'una regolare discussione.

(Tutti ritornano all'ordine.)

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Prima d'addivenire alla discussione, è appoggiato l'emendamento Pallavicino-Mossi?

(Non è appoggiato.)

Dunque non è il caso di passare alla discussione.

Viene in seguito l'emendamento proposto dal senatore Giovanetti, il quale aggiungeva la parola: *contemporaneo a pagamento*.

È egli appoggiato?

(È appoggiato.)

Invito coloro che sono d'avviso che venga aggiunta la parola *contemporaneo* ad alzarsi.

(È rigettata.)

Porro ai voti l'articolo quale trovasi redatto, riservando di porre quindi ai voti le aggiunte che sono proposte dalla Commissione, colla differenza di redazione proposta dal senatore Cibrario. (Gazz. Piem.)

GALLINA. Ripensando alla proposta Giovanetti per il *contemporaneo pagamento*, dico che era evidente, secondo me, che dovesse introdursi un'altra emendazione nella legge, perchè si è già osservato che si tratta o d'esercizio di professioni o d'atti che si compiono in certo tempo. Dunque pare che propriamente racchiudano in sè un esercizio collettivo di professioni oppure un lungo spazio.

Io crederei che sarebbe a stabilirsi che il pagamento debba essere fatto in una rata oppure in un termine determinato.

In quanto all'esercizio di quegli atti che durano per poco, come a dire quello di vendita di vino in occasione di feste o mercati, o, come sarebbe a maggior ragione, di serenate, di rappresentazioni su pubbliche piazze durative per poco tempo, io credo allora che il contemporaneo pagamento sia indispensabile. Sarei quindi d'avviso che una nuova emendazione dovesse farsi a quest'articolo, introducendo la distinzione fra le professioni continue e l'esercizio di semplici atti, i quali non durano che poco spazio di tempo. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Osservo che l'emendamento che si vorrebbe introdurre potrà trovare un luogo opportuno quando si tratterà del pagamento della tassa, e si potrà indicare il modo d'esso pagamento. Sembrami, del resto, che si possa proseguire il voto sull'art. 1.

Dopo l'art. 1, se il Senato lo giudicherà, si porrà a discussione la tariffa.

Pongo dunque ai voti l'art. 1.

(Posto ai voti, è adottato.)

Ora viene l'emendamento proposto dalla Commissione, il quale modificato dal senatore Cibrario rimane concepito nei seguenti termini:

« Sotto la pena pecuniaria del doppio della tassa fissata dal comune per la non ottenuta licenza, oltre l'immediata cessazione dall'esercizio abusivo. »

Domanderò al relatore se crede che la Commissione persista, o se si voglia unire ai termini proposti dal senatore Cibrario.

(Gazz. Piem.)

STARA, relatore. Quanto alla pena, sembra che sia sufficientemente chiaro il testo del progetto. Tuttavia non v'è difficoltà di dirlo esplicitamente. Si è poi osservato nei motivi della relazione che appunto si è proposto il pagamento del doppio perchè la legge senza di questo non avrebbe avuto sanzione penale sufficiente, quale conseguenza della contravvenzione, perchè alcuno poteva rischiare, dicendo: comincerò ad esercitare, e poi che cosa si farà? Mi faranno chiudere. Quindi si è detto che per antivenire queste contravvenzioni frequenti alla legge, oltre la chiusura per la non ottenuta licenza, il contravventore sarebbe soggetto ad una pena pecuniaria, e così al pagamento del doppio diritto che avrebbe dovuto pagare per mu-

nirsi della licenza. Ecco ciò che si è proposto dalla Commissione.

(Gazz. Piem.)

(Posta ai voti, la proposta Cibrario è approvata.)

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Resta ancora a venire ai voti sull'articolo nel suo complesso, comprese le emendazioni del cavaliere Cibrario. (Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Debbo trattenere il Senato sopra un'espressione che non mi pare abbastanza esatta, ed è questa: *sotto la pena pecuniaria del doppio della tassa fissata dal comune per la non ottenuta licenza*. (Gazz. Piem.)

STARA, relatore. È già stata votata adesso. (Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Domando scusa. La variazione che introduce l'emendamento Cibrario è unicamente sulle parole: *fissata dal comune*, ma non sulle altre espressioni su cui noi non abbiamo inteso di votare. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Questa per altro è la redazione del senatore Cibrario. (Gazz. Piem.)

CIBRARIO. Non c'è dubbio che la redazione è quella stessa che io ho avuto l'onore di proporvi; ma in quell'emendazione non tutte le parole sono mie. Ci erano termini che io ho dovuto riportare, ed anche frasi intiere, che erano proprie della Commissione, e su questi termini il senatore Giovanetti intende di proporre qualche dubbio. A me pare che sia stata adottata dal Senato l'aggiunta; ma non può dirsi propriamente che il Senato abbia votato quelle parole sulle quali non sono nate delle difficoltà. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Non credo che si possa rivenire sul voto del Senato. Credo che questa redazione ha ricevuto nella sua integrità la sanzione del Senato, e quindi non mi pare possa essere rimessa in votazione. D'altronde, quelli che vi trovano dei difetti voteranno contro l'articolo in complesso, in cui si trovano anche comprese le parole che ora cadono in contestazione. (Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Mi pare che, senza mettere a pericolo l'intero articolo, si possa ritenere d'aver votato solo sulle parole che il cav. Cibrario proponeva come emendamento, ma non il resto in cui sono trascritte le parole della Commissione. Io dico che il Senato deve riflettere che, quando sarà pubblicata una legge di questa sorta, la quale porta che si pagherà il doppio della tassa, della non ottenuta licenza non si pagherà nulla, perchè non havvi, nè può esservi tassa che sia fissata per il caso in cui non si ottiene licenza. (Gazz. Piem.)

MANNO. Nelle votazioni non vi sono intenzioni occulte. Si è letta espressamente e si è votata l'emendazione del cav. Cibrario; dunque io credo che sia illegale l'introdurre un emendamento sopra un articolo approvato. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Non posso che mantenere le deliberazioni del Senato, e quindi non mi rimane che di porre ai voti l'intero articolo.

(Posto ai voti, l'articolo è approvato.)

Domando al Senato se intenda, prima d'imprendere la discussione del secondo articolo, di passare a quella relativa alla tariffa.

(Consultata la Camera, si passa alla discussione sulla tariffa.) (Gazz. Piem.)

MANNO. Dopo la discussione che si è fatta, dalla quale si è rilevato che la parola *esercizi* non può comprendere gli atti che non appartengono all'esercizio stesso, ma un altro atto individuale, io invito a togliere questa parola *esercizi*, che porterebbe complicazione (1). (Gazz. Piem.)

(1) La parola *esercizi* era nel progetto del Ministero sovrapposta all'elenco designativo delle professioni ed atti da assoggettarsi a tassa.

IL PRESIDENTE. Si è proposto di levare la parola *esercizi*.
(Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. La parola *esercizi* è generica e comprende tanto le professioni quanto gli altri atti; quindi mi par molto propria.

MANNO. Non credo che si possa applicare la parola *esercizi* alle serenate; l'esercizio lo fanno i musici, ma non chi la fa fare.
(Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. La legge ha contemplato gli atti, e la serenata è l'esercizio di uno di questi atti.
(Gazz. Piem.)

MANNO. Ma non sono i musici che domandano di fare la serenata. E se chi la fa fare non ne domandasse la licenza?
(Gazz. Piem.)

STARA. Se non andasse a chiamarla, la pagherebbe chi ne avesse a far l'atto.
(Gazz. Piem.)

PALLAVICINO-MOSSE. Non è egli vero che questa tabella contiene e le professioni e gli atti? Perchè dunque si chiamano tutti *esercizi*? Mi pare adunque che bisogna mettere in corrispondenza il testo della legge col testo della tabella, o almeno togliere quel tal nome il quale specifica una sola parte degli *esercizi* che sono compresi nella tabella stessa.
(Gazz. Piem.)

PALLAVICINI. Io domando se la vendita di vino all'ingrosso s'intenda comprendere ancora i particolari che vendono il proprio vino all'ingrosso eglino stessi.
(Gazz. Piem.)

PARECCHI SENATORI. Questo non è professione, non è atto di commercio.
(Gazz. Piem.)

STARA, relatore. Bisognerebbe che vi fosse una distinzione per gli atti di commercio.

GIOVANETTI. È però utile questa discussione intorno a quei proprietari i quali vendono i prodotti dei loro beni, perchè altrimenti potea nascere il dubbio che ogniqualvolta vendessero all'ingrosso dovessero essere soggetti al pagamento o come per atto momentaneo o come per professione. Qui, parlando della vendita all'ingrosso, s'intende di tale che faccia professione anche nel senso della legge. E io desidero che sia bene stabilito che il proprietario il quale vende le sue derrate, come quegli che vende grano, non è soggetto ad alcuna licenza, nè ad alcun dazio, perchè questo sarebbe impedire con grave danno e con molta ingiustizia lo smercio dei nostri prodotti.
(Gazz. Piem.)

PALLAVICINI. E quelli che vendono vino al minuto?
(Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Questi allora sono venditori commercianti, e fanno un esercizio, una professione.
(Gazz. Piem.)

STARA, relatore. La legge colpisce quelli che si dedicano alla professione e non quello che smercia.
(Gazz. Piem.)

MANNO. La differenza sta nell'aver o nel non avere bottega.
(Gazz. Piem.)

GALLINA. Mi pare che per risolvere una tale quistione si dovrà ricorrere ancora allo spirito della legge e rivenire sulle osservazioni che furono fatte prima d'ora e su quanto ha mosso il Governo a proporre questa legge. Si è detto che questa legge era una legge di polizia, e sotto un certo aspetto era una legge che limitava le libertà. Fu detto che l'utilità di questa legge stava nell'imporre un certo limite a coloro i quali esercitano le professioni e aveano un esercizio di atti che non potevano incontrare col bene del comune. Io non vedo, o signori, come l'esercizio della vendita del vino all'ingrosso possa essere contemplata sotto nessuno di questi aspetti. La vendita del vino all'ingrosso è un ramo di commercio utilissimo, e tale che non può urtare nè coi principii della morale, nè col bene del comune. Quindi limitare la libertà fino a questo punto impedirà che uno attenda alla vendita all'ingrosso

del vino, che compri o venda del grano che ei comprenderebbe o venderebbe. Nè io credo che diversità vi sarebbe fra l'essere piuttosto vino che grano. Mi pare questo non implicar nulla, poichè anche il vino è un genere di utilità grandissima. Dunque non vi ha dubbio che ciò, secondo lo spirito della legge e secondo i motivi di questa legge, i quali furono dati dal ministro ed anche dai preopinanti, possa contemplarsi. Che se i venditori di vino all'ingrosso attendono ad un ramo di commercio che non ha nulla che fare colla polizia, può aver a che fare colla polizia se è guasto od imperfetto; ma questo non tocca per nulla l'esercizio dell'atto che contempla solamente la vendita all'ingrosso. Io crederei quindi che si dovesse omettere quell'esercizio.
(Gazz. Piem.)

COLLA, ministro. Il preopinante abbia la compiacenza di osservare che precisamente la necessità di una maggiore vigilanza su tutte le altre vendite di commestibili e di vivande interessa il comune. Mi pare che non si disse che questo richiede il bisogno di un'esatta vigilanza amministrativa. Non vedrei tuttavia perchè si possa omettere, mentre si farebbe dipendere dalla condizione che non si vende.
(Gazz. Piem.)

PALLAVICINO-MOSSE. Allora la parola *rivenditori* potrebbe sussistere.
(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Ho tenuto conto della parola; nel porre ai voti gli emendamenti si proporrà anche questo.
(Gazz. Piem.)

MANNO. Si distingue la vendita al minuto, inquantochè nella vendita all'ingrosso non è lecito vendere e consumare sul posto, e nella vendita al minuto al contrario si trattengono gli accorrenti.
(Gazz. Piem.)

GALLINA. Certamente non intendo di frammischiare insieme cose che non hanno nulla di comune; ma, quando l'analogia esiste fra due cose, quando un'infinità di discussioni legali hanno avuto luogo sopra l'esecuzione di una legge che ha analogia con un'altra che si discute, io credo che il passato possa venire in aiuto del presente. La libertà del commercio dei vini fu vincolata da disposizioni gabellarie. Sono trascorsi molti anni; ma diciott'anni fa una legge si era promulgata la quale vincolava ad esercizio, vincolava a pagamento di diritti la vendita di vini all'ingrosso, e le complicazioni a cui diede luogo questa disposizione furono tali che le sentenze stesse dei tribunali avanti cui si portarono le differenze nate per l'esecuzione di questa legge obbligarono il Governo a pensare che con quella si vincolava l'esercizio di un commercio che deve esser libero a tutti, si sottoponeva a vessazioni che non erano giustificate nè da ragioni di sicurezza pubblica nè di salubrità; epperò questo vincolamento era un peso gravissimo che il Governo non doveva imporre a un tale commercio che aveva bisogno di libertà. Il commercio dei vini è gran parte del commercio di questi Stati. Il commercio dei vini ha bisogno di protezione e non di vessazione: il commercio dei vini all'ingrosso non può presentare nessuna facilità a quelle frodi che vengono a pregiudicare i comuni; meno ancora può aver influito sulla moralità di chi l'esercita. La legge di cui si parlava sottoponeva all'esercizio degli accensatori delle gabelle i venditori di vino all'ingrosso. Una delle questioni che nasceva era questa: vi ha taluno ch'è proprietario di vini, acquista uve, fabbrica vini per rivendere; questo tale dovrà pagare per i vini che fabbrica colle uve proprie e colle uve comprate, oppure dovrà farsi un'eccezione per quelle che ha raccolte?

Questa questione gravissima diede luogo a sentenze le quali eccitarono i richiami delle provincie di Alessandria, di Valenza, del Monferrato, non che di tutte quelle provincie le quali fanno commercio di vini col Milanese, ramo essenziale

di prodotti che il Governo ha avuto cura in tutti i tempi di proteggere. Furono per conseguenza aboliti quei dazi ch'erano imposti sulla vendita dei vini all'ingrosso, qualunque ne fosse la provenienza.

Qui certamente non parliamo di diritti i quali cadono sulle quantità, sebbene la tariffa sia proporzionale; ma parliamo di licenza ch'è equa fino ad un certo punto e che non darà luogo a vigilanza, nè ad aumento d'impiegati; parliamo della causa di privati non aventi l'esercizio pubblico.

Ora io domando: un proprietario il quale, oltre al raccogliere uve nel proprio terreno, ne compera eziandio per modificarle o per farne un ramo di speculazione, sarà egli sottoposto alla licenza? Questo dubbio, il quale può nascere agevolmente, vuol essere compreso nella legge.

Vi ha un'altra osservazione: questi tali che usano dar mano a siffatto negozio e sono in circostanze di doverlo fare, ma non vogliono essere collocati fra gli esescenti, nè amano aver comunanza con chi fa professione di bettoliere o di albergatore, dovranno essi abbandonare l'impresa ed insieme il vantaggio che ne ritraggono, oppure dovranno mettere a repentaglio e sottoporre a lesione il loro amor proprio?

Ciò non può essere il principio della legge. Torno alla prima considerazione. Questa è legge di sicurezza e di polizia, è legge che limita la libertà; ora questa libertà non vuol essere limitata se non quando vi ha una ragione che muove a farlo. Ma qui non vedo ragione nessuna per cui il commerciante di vino all'ingrosso debba essere sottoposto a questa clausola, alla quale io aderirei volentieri se ne vedessi un qualche motivo; ma, finchè non è provato che esiste, non posso consentire di votare la categoria *Vendita di vino all'ingrosso* nella schiera di quelle indicate nella tabella. (Gazz. Piem.)

MAESTRI vorrebbe mantenuta riguardo alla vendita dei vini la disposizione per ragione della salute pubblica, onde sorvegliare che nella manipolazione del vino non siano framviste sostanze eterogenee e nocive; ragione che non vale per la vendita delle altre derrate. (Verb.)

Il vino si può fatturare; per esempio nel vino bianco suolsi mettere del rame per dargli un certo sapore. Non dico ciò per muover sospetti, ma perchè avvennero realmente di tali casi. Onde sotto questo aspetto potrebbe il venditore di vino all'ingrosso soggiacere alla licenza, nonostante che, secondo le ragioni dette dal preopinante, sembri privarlo della libertà del commercio. (Gazz. Piem.)

STARA, relatore. Aggiungerei una semplice osservazione per semplificare la questione adducendo l'idea di dazio. La questione è ridotta a termine di vedere se chi vende vino all'ingrosso debba anche ottenerne la licenza. La tassa portata nella tabella non è che il *maximum* fissato il quale verrà anche diminuito dai comuni; e una tassa così minima non può incagliare per nulla il commercio. Dunque tutta la questione si riduce a vedere se chi vende vino non proprio, ma che incetta, debba munirsi di questa licenza. Parmi che a ciò vi siano bastevoli ragioni. Nell'altra tariffa fu sempre compreso il venditore di vino all'ingrosso appunto per le ragioni testè accennate, cioè essere necessario che questi venditori siano conosciuti e possano essere sopravvegliati dal comune specialmente, il quale ha un interesse massimo perchè non si commettano inconvenienti, obbligandoli a munirsi prima di questa licenza, la quale non sarà accordata che a tranquillarne sul buon esercizio della vendita all'ingrosso. (Gazz. Piem.)

CIBRARIO. Il signor senatore Gallina ha mostrato egregiamente nel suo ragionamento a quante difficoltà potrebbe in pratica dar luogo il voler colpire coll'obbligo di una licenza i proprietari venditori di vino all'ingrosso. Io, ammaestrato

dalla lunga esperienza che ho avuto di tal sorta d'affari nell'ufficio del procuratore generale e nel magistrato della regia Camera, sono persuaso che le ragioni addotte dal conte Gallina sono delle più fondate; ma, lasciando in disparte l'esperienza del passato, la quale peraltro è anche scuola dell'avvenire, dico che non si può rispondere alle osservazioni del senatore Gallina quando dice che manca nella disposizione di cui si tratta la ragione della legge. La legge rientra nell'ordine di quelle di pubblica sicurezza; contempla le professioni e gli atti che importa di sorvegliare. Ora, quale sorveglianza può il municipio esercitare sui proprietari che vendono vino all'ingrosso? Nissuna, perchè la legge non gliene somministra il mezzo. Ben diverso è il caso dei venditori di vino al minuto; essi deggiono esser conosciuti e forniti di licenza, come prescrive la legge, perchè un'osteria, una cantina può divenire convegno di persone rotte al mal fare. (Gazz. Piem.)

GIOVANETTI parla nello stesso senso. (Verb.)

(Sorgono osservazioni alterne e sollecite che la stenografia non può allerrare tra i senatori Stara e Gallina circa la definizione delle due specie di vendita.) (Gazz. Piem.)

CIBRARIO osserva che sono definite dalla legge gabelle le vendite all'ingrosso e quelle al minuto. (Gazz. Piem.)

COLLA, ministro. Nell'atto in cui debbo ammettere questo dubbio col senatore Giovanetti per le ragioni che sono state addotte dal signor conte Gallina onde esimere i venditori anche all'ingrosso dalla licenza, debbo far presente al Senato che sarebbe da indagarsi come possa la commissione sorvegliare persone le quali potrebbero mettersi a falsificare ed a fatturare i vini. L'interesse pubblico esige che i vini sian venduti nella loro purezza e che non siano affatturati. È vero che questo sarebbe da farsi con una legge punitiva; ma, o signori, non ignorate quanto sia difficile il punire, mentre è molto facile il prevenire quando vi sia un diritto di sorveglianza. Io venni a queste osservazioni per l'impressione favorevolissima che mi ha fatto il discorso di un uomo così pratico e così intelligente in materia di leggi finanziarie. Io fo presente al Senato queste osservazioni perchè decida sull'emendamento che viene proposto. (Gazz. Piem.)

STARA, relatore. In ciascuna delle tariffe che si sono fatte per la città di Torino, e presso del vicariato e presso del comando, tutti questi esercizi erano assoggettati alla licenza ed al pagamento di un modico diritto, e adesso questo diritto si è voluto dare ai comuni per le ragioni ed i motivi che precedono la legge. Dovendo essi sopperire alle spese del delegato, si è voluto dar loro un compenso con questa modica retribuzione per la licenza dell'esercizio. (Gazz. Piem.)

GALLINA. Ammetterò tutte le osservazioni che il signor relatore ha fatte in ordine alla mia proposta, ma non sono in grado di ammettere le illazioni che il signor relatore deduce dalle tariffe che il vicariato di questa città ha fatte per l'esercizio di queste professioni. Io mi sono opposto in ogni tempo a questi arbitrii del vicariato, al quale io credo che non competesse di farle. (Gazz. Piem.)

STARA, relatore. Dietro patenti. (Gazz. Piem.)

GALLINA. Io credo che queste tariffe erano fatte arbitrariamente. Si passò oltre, come si passò oltre su tante cose in via di polizia, e si venne anche alle multe, che nessuna legge autorizzava e che pure il vicariato riscuoteva. Ma io non intendo di prenderne esempio alcuno per me; quindi, se si vuol passare sopra la legalità, non prenderò esempio dalla tariffa fatta dal vicariato per norma di proposizioni di leggi che combatterò quanto il potrò fare, tuttavolta che occorranò discussioni di questa natura. (Gazz. Piem.)

MANNO. Io credo che nei dissidi delle opinioni gioverà a

conciliarle la parola *vendita*, che vedo presa in senso proprio. Qui non si tratta già di colpire i venditori, ma la vendita, ed io porto opinione che questa sia una grande diversità. La parola *vendita* in senso mio vuol dir bottega di vendita, magazzino, negozio, luogo aperto appositamente per vender vino all'ingrosso e al minuto. Dunque la parola *vendita* non può applicarsi che al commerciante e non altrimenti al proprietario che traffica il proprio vino. Siccome poi sotto l'apparenza di vendita all'ingrosso si celano il più delle volte le vendite al minuto, e questi atti debbono essere sorvegliati, così è giusto che si vogliano conoscere quali siano quelli i quali si propongono di violare la legge sotto l'apparenza di una vendita all'ingrosso. È giusto che si sottomettano tutti alle condizioni fissate e quindi a quella del pagamento (1). (Gazz. Piem.)

COLLA, ministro. Io ripeto che il Ministero non ha inteso di mettere imposizioni salvoché su coloro che fanno veramente speculazioni di rivender vino. Non c'è nessuno che possa negare che non vi sia vantaggio nell'esercitare una vigilanza

(1) Sul principio della tornata successiva il Presidente annunziò essere stato proposto dal senatore Manno un emendamento così concepito: *Vendita commerciale di vino all'ingrosso.*

su questo vendite. Gli inconvenienti che vi sono a fronte dei gravissimi vantaggi che ne abbiamo non tratteranno forse nessuno dall'adottare queste misure di cautela che vengono adottate, tanto più che il dritto imposto è di 40, di 50, di 20 lire al *maximum*. Quindi non si può mai incagliare il commercio dei vini, e poi la tassa dei comuni non può produrre nessuno degli inconvenienti che si sono allegati e che vi sarebbero se si trattasse d'impedire la concorrenza, se si trattasse di un diritto proporzionale con pagamento per una licenza; ma ciò ha nulla a che fare quando si tratta di un semplice proprietario. (Gazz. Piem.)

DEFORNARI. Domando di depositare un emendamento che toglierebbe l'oggetto di questa contestazione. Consiste esso nel mettere nella tabella in luogo di *esercizi* le parole *professioni ed atti soggetti a dirilli*; allora s'intende che non si tratta di altri che dei venditori, è conforme all'art. 1°, ed è tolta la difficoltà. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. In vista dell'ora avanzata interrogo il Senato se voglia rimandare la discussione a domani ad un'ora. (Il Senato annuisce e la seduta è sciolta alle ore 8.)

(Gazz. Piem.)

TORNATA DEL 31 OTTOBRE 1848

-39-

PRESIDENZA DEL MARCHESE ALFIERI VICE-PRESIDENTE

SOMMARIO. Rettificazioni al processo verbale. — Seguito della discussione del progetto di legge concernente le norme per le licenze agli esercenti di alcune professioni, di pubblici stabilimenti e spettacoli.

La seduta è aperta ad un'ora ed un quarto dopo il mezzogiorno. (Verb.)

GIOVANETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente. (Verb.)

RETTIFICAZIONI AL VERBALE.

CIBRARIO. Sono occorse, io credo, alcune inesattezze nel complesso del processo verbale. La prima, che veramente è lievissima, consiste in vero che il mio emendamento aveva due parti, una per l'aggiunta delle parole *dal comune*, e l'altra per le parole *oltre l'immediata cessazione dell'esercizio abusivo*, e perciò, essendo ambedue queste aggiunte state approvate dal Senato, sembrami opportuno che fossero inserite nel verbale. La seconda è una inavvertenza sfuggita nella redazione. Dove il signor senatore Giovanetti ha proposto l'aggiunta della parola *contemporaneo*, immediatamente dopo mi pare che abbia detto che il senatore Cibrario l'aveva appoggiata; più tardi dice che l'ha combattuta. Quello che mi accerta essere questa una mera inavvertenza sfuggita nel calore della compilazione è il vedere nel processo, immediatamente

dopo dove ho parlato dell'aggiunta proposta dal signor Giovanetti, dirsi che il cavaliere Cibrario ha sostenuta la parola *contemporaneo*, mentre invece io l'ho combattuta. La terza inesattezza consisterebbe in ciò che, quando io presi la parola dopo il senatore conte Gallina, ben lontano dall'approvare che il commercio all'ingrosso dei vini dovesse andar soggetto alla ispezione del comune, sostenni invece che per questo commercio mancava la ragione della legge. Io ho appoggiato in tutto e per tutto le ragioni del signor conte Gallina; anzi mi pare d'aver detto che il comune non avea mezzi di sorvegliare alla fabbricazione del vino all'ingrosso ed ai magazzini dei proprietari. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Domando alla Camera se sono ammesse le rettificazioni del senatore Cibrario.

(Sono ammesse.)

(Gazz. Piem.)

MAESTRI. Il senatore Gallina diceva ieri che c'era differenza tra i venditori all'ingrosso del riso e i venditori all'ingrosso del vino. Io addussi pure una differenza che il processo accenna esser questa per motivi di salute; io dissi che i venditori di vino possono fare delle frodi e, per esempio, mettere il rame nel vino, il che citai essere accaduto in Bologna.

(Gazz. Piem.)